Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 24 ottobre 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 agosto 1955, n. 914.

Norme per l'attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 53. — CARLOMAGNO

Regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Le presenti norme si applicano a tutti coloro che sono iscritti o per i quali è obbligatoria l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 967.

Art. 2.

Ai fini della previdenza per i dirigenti di aziende industriali si intende:

a) per « retribuzione » lo stipendio e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione ivi comprese le somme corrisposte a titolo di provvigione, cointeressenza, di partecipazione agli utili o al prodotto, di gratificazione annuale o periodica, e ogni altro compenso o indennità che non abbia carattere di rimborso spese o di emolumento eccezionale.

Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuto al dirigente e nel valore determinato per convenzione tra le parti o, in mancanza di questa, in ragione dei prezzi locali.

La retribuzione ragguagliata ad anno, desunta in ogni caso dai contributi previdenziali, versati per ciascun nominativo, non può, agli effetti dell'applicazione delle presenti norme, essere inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo stabiliti a termine dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967;

b) per « anzianità contributiva » gli anni di effettiva contribuzione all'Istituto in dipendenza dei periodi di lavoro prestati con qualifica di dirigente di azienda industriale, conteggiati secondo quanto previsto nei successivi articoli.

Art. 3.

Le aziende devono comunicare all'Istituto i nominativi dei dirigenti da esse occupati, indicando la classe della retribuzione individuale e tutte le altre notizie richieste dall'Istituto per l'iscrizione dei dirigenti e per l'accertamento dei contributi.

Le aziende devono inoltre comunicare all'Istituto ogni variazione nei dati contenuti nella notifica iniziale.

Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte all'Istituto in duplice copia non oltre quindici giorni dall'assunzione del dirigente e dal verificarsi delle variazioni.

Art. 4.

L'Istituto restituisce all'azienda una copia, vistata per ricevuta delle denuncie di cui al precedente articolo, copia che deve essere esibita su richiesta dei funzionari che eseguano gli accertamenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 967.

CAPO II

I CONTRIBUTI

Art. 5.

I contributi previsti dall'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 debbono essere versati, per quanto riguarda lo stipendio, mensilmente e, comunque, non oltre il 10 del mese successivo a quello cui si riferisce lo stipendio stesso; per le provvigioni, le partecipazioni agli utili, i premi di produzione e per tutte le altre forme di retribuzione, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui vengono corrisposte.

In casi eccezionali di comprovata necessità, il termine di cui al comma precedente può essere dall'Istituto prorogato sino ad un massimo di tre mesi, con le modalità fissate dal Consiglio di amministrazione.

Sull'indennità sostitutiva del preavviso, anche se corrisposta a seguito di decesso del dirigente, sono dovuti i contributi.

I contributi di cui al primo comma del presente articolo si prescrivono con il decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione dei contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.

Le modalità da osservare per il versamento dei contributi sono stabilite dall'Istituto.

Art. 6.

L'obbligo del versamento dei contributi di previdenza sussiste per tutta la durata del rapporto d'impiego di ciascun dirigente, anche se questi abbia superato il 65° anno di età, se uomo, o il 60° se donna, e, comunque, per tutti i periodi in cui l'azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione intera o parziale.

Art. 7.

I contributi previdenziali versati dall'azienda sono accreditati al nome del dirigente cui si riferiscono, ad un conto personale sul quale sono registrati tutti gli altri eventuali accrediti o addebiti relativi all'intestatario.

Sul conto predetto sono registrati, alla fine di ogni anno, gli interessi relativi, conteggiati al tasso del 2%, con decorrenza dal termine della decade successiva a quella in cui è compresa la data del versamento.

Art. 8.

Entro il primo quadrimestre di ogni anno l'Istituto deve far pervenire ai dirigenti intestatari dei conti, tramite le aziende a cura delle quali sono stati effettuati i versamenti, l'estratto conto al 31 dicembre dell'anno precedente. I dirigenti, nonchè le aziende, possono far conoscere le proprie osservazioni nei trenta giorni successivi alla data di ricezione dell'estratto conto: trascorso tale termine senza che siano pervenuti rilievi, l'estratto conto diventa esecutivo.

CAPO III

LE PRESTAZIONI

Art. 9.

Le prestazioni di previdenza sono:

a) pensione di vecchiaia;
b) pensione di invalidità;
c) pensione ai superstiti;
d) liquidazione in capitale.

Art. 10.

Al compimento del 65° anno di età se uomo, o del 60° se donna, il dirigente che abbia maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva ha diritto al trattamento di pensione con facoltà di optare tra:

a) una pensione annua vitalizia, erogabile in tredici mensilità, reversibile secondo quanto previsto al successivo art. 17, pari a tanti 35/simi del 68% della retribuzione annua media dell'intero periodo contributivo per quanti sono gli anni di contribuzione, con un massimo di 35/35simi.

b) la pensione di vecchiaia che gli sarebbe corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a norma delle disposizioni in vigore nella assicurazione generale obbligatoria per una anzianità contributiva pari a quella maturata presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali più una eventuale somma in capitale pari alla differenza tra il montante dei contributi versati calcolato al tasso del 2% e il capitale di copertura della pensione stessa calcolato con le basi tecniche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al 4%.

Il dirigente che consegua il diritto a pensione o che comunque lo eserciti posteriormente al 65° anno di età se uomo, o al 60° se donna, beneficia di un aumento della relativa prestazione nella misura prevista dalla tabella riportata sub allegato *A* delle presenti norme di cui fa parte integrante.

Il dirigente che avendo compiuto il 60° anno di età se uomo, o il 55° se donna, abbia raggiunto un'anzianità contributiva nell'Istituto di 15 anni, può godere della pensione di cui al primo comma lettera *a*) del presente articolo ridotta in proporzione dell'anticipato godimento come da tabella riportata sub allegato *A*.

Nel caso in cui dopo il pensionamento il dirigente continui nel proprio rapporto d'impiego o ne inizi uno nuovo con la stessa qualifica, l'importo della pensione di cui ai precedenti commi è ridotto del 25%. All'atto della cessazione definitiva del rapporto d'impiego si farà luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione in funzione della maggiore anzianità contributiva.

Il dirigente in possesso dei requisiti necessari per ottenere le prestazioni di cui al presente articolo deve inoltrare domanda all'Istituto, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando la soluzione prescelta.

La pensione di vecchiaia decorre dal 1° del mese successivo a quello in cui è maturato il diritto a pensione, purchè la richiesta sia inoltrata entro due anni dalla data in cui sorge tale diritto. In caso diverso la pensione decorre dal 1° del mese successivo a quello in cui la domanda è presentata.

Art. 11

Il dirigente ha diritto a pensione di invalidità, reversibile secondo le disposizioni del successivo art. 17, quando:

a) divenga invalido permanente in seguito a infortunio per cause di servizio, intervenuto dopo l'iscrizione qualunque siano l'età e l'anzianità contributiva, purchè tale invalidità comporti l'abbandono del lavoro in qualità di dirigente ed una riduzione permanente delle sue capacità lavorative generiche, in misura non inferiore al 50%;

b) divenga invalido permanente per altra causa purchè, al momento dell'insorgenza dell'invalidità, sia iscritto, si trovi in attività di servizio e abbia maturato almeno due anni di anzianità contributiva, ferme restando le altre condizioni di cui alla precedente lettera *a*) relative alla risoluzione del rapporto d'impiego, all'età ed al grado di invalidità. Tale periodo contributivo è stabilito in cinque anni per i dirigenti iscritti all'Istituto dopo il 50° anno di età.

Art. 12.

L'importo annuo della pensione di invalidità, erogabile in 13 mensilità, in entrambi i casi previsti dall'articolo precedente, è pari a tanti 35simi del 68% della retribuzione media annua dell'intero periodo contributivo, quanti sono gli anni di contribuzione ed è maggiorato secondo i coefficienti di cui alla tabella *A* allegata alle presenti norme quando, alla data di insorgenza della invalidità, il dirigente abbia superato i limiti di età di cui al primo comma del precedente art. 10 e non goda della pensione di vecchiaia.

In ogni caso è garantito un minimo di 10/35simi della percentuale predetta se l'invalidità è di grado compreso fra il 50 e l'80% e di 15/35simi se di grado superiore all'80%.

Art. 13.

L'accertamento del grado di invalidità è effettuato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Revisioni delle condizioni fisiche del pensionato per invalidità possono essere disposte dall'Istituto d'ufficio, allo scadere del terzo, sesto e decimo anno dalla data della prima liquidazione, o, in qualunque momento, su richiesta del pensionato.

Ogni contestazione relativa all'accertamento del grado di invalidità è demandata in sede amministrativa all'esame di un Collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia ove l'iscritto ha la sua residenza.

L'accertamento del Collegio medico è definitivo.

Qualora, a richiesta del dirigente, si proceda alla costituzione del Collegio medico o ad accertamenti di revisione che non diano luogo al riconoscimento dell'invalidità o di un diverso grado di invalidità utile ai fini della revisione, le relative spese sono a carico del richiedente.

La pensione di invalidità decorre dal primo del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Analogamente la revisione delle prestazioni in corso di godimento decorre dal 1° del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda, o, in mancanza, dal 1° del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo l'accertamento sanitario che l'ha determinata.

Art. 14.

Al compimento dell'età di pensionamento per vecchiaia, il dirigente che abbia cessato di fruire della pensione di invalidità, ha diritto alla pensione di vecchiaia, ferme restando le condizioni di cui all'art. 10, in proporzione dell'anzianità contributiva maturata sia precedentemente che posteriormente al periodo di invalidità.

Il computo della prestazione prevista dal comma precedente è effettuato in base alla retribuzione media dell'intero periodo contributivo, cumulandosi il periodo di lavoro anteriore al verificarsi dell'invalidità con quello successivo, salvi gli adeguamenti di cui all'art. 25.

Art. 15.

In caso di morte di dirigente in attività di servizio e non pensionato che, al momento del decesso, sia iscritto e abbia maturato almeno due anni di anzianità contributiva, spetta al coniuge superstite, ai figli legittimi, naturali riconosciuti, legittimati o adottivi di età inferiore ai 21 anni, o, in mancanza di coniuge ed orfani, ai genitori viventi a carico, una pensione indiretta nella misura indicata dal successivo art. 16.

Il periodo di due anni di anzianità contributiva indicato nel comma precedente, non è richiesto qualora il decesso del dirigente sia dovuto ad infortunio per cause di servizio.

Art. 16.

La pensione indiretta è stabilita in base alle seguenti aliquote della pensione che sarebbe spettata al dirigente, al momento del decesso, in caso di inabilità permanente assoluta:

a) per il coniuge superstite e gli orfani:
60% per 1 superstite,
75% per 2 superstiti,
90% per 3 superstiti,
100% per 4 e più superstiti;

b) per i genitori a carico (semprechè manchino coniuge ed orfani):
30% per ciascuno di essi.

Nei casi in cui cessi il diritto del coniuge superstite o di alcuno dei figli, si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote che precedono.

Art. 17.

Le pensioni di invalidità e vecchiaia sono reversibili in favore dei superstiti indicati nel primo comma dell'art. 15, secondo le aliquote previste alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 16 con le modalità di cui all'art. 19.

Art. 18.

Il diritto a pensione del coniuge superstite è subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa del coniuge superstite o di entrambi i coniugi.

Quando superstite sia il marito, il suo diritto a pensione è subordinato altresì alle condizioni che egli sia stato convivente a carico della moglie, già iscritta all'Istituto e che, alla data della morte di quest'ultima, egli risulti inabile al lavoro generico in modo assoluto e permanente.

Non hanno diritto a pensione il coniuge superstite ed i figli quando il matrimonio abbia avuto luogo dopo il collocamento in pensione del dirigente. Non hanno ugualmente diritto a pensione i figli naturali riconosciuti, i legittimati e gli adottivi quando il riconoscimento, la legittimazione e l'adozione abbiano avuto luogo dopo il conseguimento della pensione da parte del dirigente. Le pensioni di invalidità sono tuttavia reversibili quando il matrimonio, il riconoscimento, la legittimazione o l'adozione abbiano avuto luogo prima del compimento, da parte del dirigente, del 65° anno di età, se uomo, o del 60°, se donna.

Limitatamente ai figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti, sono equiparati ai figli minorenni i figli e le figlie nubili maggiorenni che, alla morte del dirigente, siano riconosciuti inabili al lavoro generico in modo assoluto e permanente.

Per l'accertamento dell'inabilità dei figli e del coniuge superstite, ove questi sia il marito, valgono le stesse norme di cui all'art. 13.

Il coniuge che concorra con altri aventi diritto alle prestazioni di cui al presente decreto, ha, in ogni caso, diritto alla attribuzione di una quota parte della pensione pari al doppio di quella spettante a ciascuno degli altri superstiti. In mancanza del coniuge la pensione è ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto.

La ripartizione del capitale, liquidato ai sensi dell'art. 21, secondo comma, ha luogo secondo le disposizioni di legge sulle successioni.

Art. 19.

La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte del dirigente, semprechè gli aventi diritto presentino domanda all'Istituto, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro due anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine la pensione è liquidata, senza pagamento d'arretrati, dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Art. 20.

Perdono il diritto a pensione:

1) il coniuge, quando passi a nuove nozze, con decorrenza dal 1° del mese successivo a quello in cui il matrimonio è contratto;

2) il vedovo, quando cessi lo stato d'invalidità;

3) i figli e le figlie al compimento del 21° anno di età, o, se maggiorenni, quando cessi lo stato di invalidità;

4) le figlie, quando contraggono matrimonio prima del 21° anno di età.

Art. 21.

Il dirigente dimissionario, o licenziato, o che comunque abbia perduto la qualifica senza aver maturato il diritto a pensione e non si avvalga della facoltà di cui al successivo art. 24 può, non oltre il termine di decadenza previsto dal successivo art. 22, ottenere la liquidazione del capitale accantonato sul proprio conto di previdenza comprensivo degli interessi composti maturati al saggio del 2% annuo previa deduzione di quanto dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale per contributi da attribuire alla assicurazione generale obbligatoria in relazione al periodo di contribuzione effettuato all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e con riferimento ai criteri di cui al comma secondo del successivo art. 22.

Qualora il dirigente deceda prima del compimento del periodo di due anni di anzianità contributiva, spetta ai superstiti indicati nel primo comma dell'art. 15 la liquidazione del capitale accantonato sul conto di previdenza del dirigente defunto, comprensivo degli interessi composti maturati al saggio del 2%.

Art. 22.

Il dirigente che, trovandosi nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 21, non richieda all'Istituto, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la liquidazione del suo conto, decade da tale diritto allo scadere del terzo anno dal compimento del 65° anno di età se uomo, o del 60° se donna, fermo restando l'obbligo per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali di provvedere alla ricostituzione della posizione assicurativa del dirigente presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

In ogni caso i contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione generale invalidità, vecchiaia e superstiti sono computati sulle retribuzioni desunte dai contributi versati all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Il periodo di decadenza decorre dalla data di risoluzione del rapporto d'impiego ove questa sia avvenuta posteriormente al compimento dei sopra indicati limiti di età.

I superstiti di cui al secondo comma del predetto art. 21, decadono dal diritto alla liquidazione del capitale accantonato sul conto previdenziale intestato al de cuius qualora non ne facciano richiesta entro cinque anni dalla morte del dirigente.

Art. 23.

Il dirigente che perda tale qualifica dopo raggiunto il periodo minimo contributivo di quindici anni, ma non il limite di età per il pensionamento continua ad essere coperto dal rischio di invalidità e di morte, conservando il diritto a percepire, al 65° anno se uomo o al 60° se donna, la pensione di vecchiaia, ove non richieda prima di tale epoca, la liquidazione del suo conto previdenziale ai sensi del precedente art. 21.

Il dirigente che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo può avvalersi della facoltà privista dal terzo comma dell'art. 10.

Art. 24.

Il dirigente dimissionario o licenziato che abbia maturato almeno 10 anni di anzianità contributiva, ha la facoltà di continuare i versamenti onde fruire delle prestazioni di cui alle presenti norme, purchè tale facoltà sia esercitata entro un anno dalla data di risoluzione del rapporto d'impiego.

La misura di tali versamenti, comprensivi anche della quota già a carico dell'azienda, deve essere uguale a quella dell'ultimo anno di servizio, con facoltà per il dirigente di adeguare i versamenti volontari in proporzione delle variazioni eventualmente intervenute fra il minimo di contribuzione in vigore all'atto della risoluzione del rapporto e quello vigente alla data dei singoli versamenti, a norma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967.

CAPO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 25.

Qualora nel periodo intercorrente tra la data del primo versamento contributivo utile ai fini del calcolo della retribuzione media e quella di decorrenza della pensione si sia verificata una variazione del costo della vita superiore al 20%, le retribuzioni su cui va computata la media per determinare la base delle prestazioni sono revisionate mediante applicazione dei coefficienti fissati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto tenendo conto delle variazioni intervenute nel periodo suddetto nel numero indice nazionale del costo della vita, per il bilancio completo, calcolato e pubblicato per ciascun anno dall'Istituto centrale di statistica, nonchè delle risultanze di gestione dell'Istituto e delle particolari esigenze della mutualità.

Con analogo provvedimento e in conformità ai criteri di cui al comma precedente, si provvede alla revisione delle pensioni in corso di godimento, qualora si verifichi rispetto alla data di liquidazione delle pensioni stesse una variazione del costo della vita superiore al 20%.

Art. 26.

L'iscritto che all'atto della liquidazione della pensione spettantegli in base alle presenti norme possa far valere contributi nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni, comprensivi di quelli derivanti dall'applicazione degli articoli 56 e 136 dello stesso decreto-legge, ha diritto, a carico dell'assicurazione predetta, ad un supplemento annuo di pensione base pari al 20% dei contributi stessi.

Tale supplemento incrementato delle maggiorazioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge 4 aprile 1952, n. 218 è integrato ai sensi del successivo art. 9 ed è reversibile ai superstiti di pensionato o di assicurato secondo le aliquote fissate dalla legge predetta. L'onere complessivo di detto supplemento è a carico dell'assicurazione obbligatoria sopra citata e del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

Le rate dei supplementi di pensione di cui al comma precedente sono corrisposte agli aventi diritto dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali congiuntamente con le rate delle pensioni liquidate dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali

stesso ed i conseguenti rapporti finanziari fra l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e l'Istituto nazionale della previdenza sociale saranno disciplinati da apposita convenzione da stipularsi ai sensi del successivo art. 28 e con l'approvazione del Ministero del tesoro.

Art. 27.

Gli accantonamenti costituiti presso altri enti o fondi di previdenza, trasferiti all'Istituto per avvenuto cambiamento di qualifica, o di settore, danno luogo ad una maggiorazione della pensione.

L'importo maggiorato si ottiene moltiplicando l'importo annuo della pensione non maggiorato per il valore della frazione che ha al numeratore la somma del valore capitale della pensione stessa più il montante al 5 % dell'accantonamento trasferito ed al denominatore il valore capitale della pensione.

Qualora alla cessazione del rapporto d'impiego il dirigente od i suoi superstiti non abbiano maturato diritto a pensione il montante dell'accantonamento è corrisposto in aggiunta alla liquidazione in capitale prevista dal precedente art. 21.

Art. 28.

I rapporti finanziari eventualmente insorgenti tra l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ed altri Enti previdenziali saranno regolati da apposite convenzioni che saranno sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro.

Art. 29.

Le rate di pensione già liquidata non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Art. 30.

I provvedimenti relativi all'applicazione del secondo comma dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti, dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 31.

Nell'ambito dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali è istituita una speciale gestione denominata « Fondo assistenza »: essa è destinata alla concessione di erogazioni straordinarie in favore di dirigenti e di loro familiari, che vengano a trovarsi in condizioni di particolare bisogno.

Al « Fondo assistenza » sono attribuite le seguenti entrate:

a) lasciti, donazioni, erogazioni, ecc.;

b) il 50 % dei proventi netti delle penalità previste dall'art. 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 967;

c) il provento dei conti individuali non richiesti dagli aventi diritto a termini dell'art. 22;

d) gli interessi sulle disponibilità del Fondo nella misura indicata al capoverso dell'art. 7;

e) i redditi patrimoniali delle attività di pertinenza del Fondo medesimo.

Le erogazioni straordinarie di cui al primo comma del presente articolo sono concesse, su motivata richiesta, al dirigente o, in caso di morte del dirigente, ai suoi familiari, dal Comitato esecutivo che a suo insindacabile giudizio decide, caso per caso, anche in base alla disponibilità del Fondo assistenza.

Parte della disponibilità esistente sul Fondo può essere destinata annualmente, su delibera del Consiglio di amministrazione, alla concessione di borse di studio ai figli di dirigenti, nonchè ad altre iniziative culturali e assistenziali.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 32.

Ai fini della determinazione dei periodi di contribuzione anteriore all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967, utili agli effetti delle prestazioni previste dalle presenti norme, l'ammontare dei contributi non può essere inferiore alle misure annuali riferite ai periodi indicati a fianco di ciascuna di esse:

1.750	1937 (II semestre)
3.500	1938-1943
4.600	1944-1945
28.900	1946
83.000	1947
122.000	1948-1949
155.000	1950
189.000	1951-1953

Qualora i versamenti risultino effettuati in misura inferiore a quella indicata nel presente articolo, l'anzianità contributiva è determinata, anno per anno, rapportando il totale annuo dei contributi versati a un dodicesimo della corrispondente contribuzione indicata nel comma precedente. Sono trascurate per ogni anno le frazioni di mese inferiori o uguali a quindici giorni, mentre sono considerate come mese intero quelle superiori.

Art. 33.

Le Casse, fondi e gestioni aziendali o interaziendali già riconosciute in base al contratto collettivo 31 luglio 1938 che intendano continuare la propria attività per l'attuazione degli scopi previsti dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sono tenute a presentare domanda all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali entro tre mesi dalla data di pubblicazione delle presenti norme.

I provvedimenti relativi sono adottati in base al disposto del precedente art. 30.

I dirigenti iscritti alle Casse, fondi e gestioni aziendali o interaziendali, le quali non soddisfino alle condizioni di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, debbono, entro sei mesi dalla comunicazione del rigetto della domanda, essere iscritti all'Istituto, con le modalità di cui al successivo art. 34.

Art. 34.

I dirigenti appartenenti prima del 15 gennaio 1954 a Casse, fondi e gestioni aziendali o interaziendali di previdenza già riconosciute in base al contratto collettivo 31 luglio 1938, le quali non presentino domanda a termini del precedente art. 33, debbono, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, essere iscritti a cura delle Casse stesse, all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali con il conseguente riconoscimento dell'anzianità contributiva corrispondente ai periodi di iscrizione alle predette Casse con qualifica di dirigenti e maturati posteriormente al 1° luglio 1937 fino alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967, previo versamento dei contributi, computati sulle retribuzioni percepite nei periodi stessi in base alle aliquote e nei limiti dei corrispondenti massimali con la maggiorazione degli interessi composti in ragione del 5 %, fermo restando quanto disposto dall'art. 32.

Il riconoscimento da parte dell'Istituto delle anzianità contributive pregresse è subordinato alla documentazione del possesso dei requisiti indicati al comma precedente salvo eventuali accertamenti da effettuarsi tramite gli organi competenti e comporta per i dirigenti trasferiti eguaglianza di diritti a tutti gli effetti con gli iscritti all'Istituto aventi la stessa anzianità contributiva.

Art. 35.

Il periodo minimo di contribuzione di 15 anni previsto dagli articoli 10 e 23 è ridotto a 10 anni per i dirigenti iscritti alla data di entrata in vigore delle presenti norme che raggiungano 10 anni di contribuzione entro il primo decennio di applicazione delle norme stesse e 65 anni di età entro il primo quindicennio.

Conseguentemente per gli iscritti di cui al comma precedente i minimi previsti dall'ultimo comma dell'art. 12 sono unificati nella misura di 10/35simi.

Art. 36.

Gli iscritti che abbiano risolto il rapporto d'impiego tra il 1° settembre 1950 e la data di entrata in vigore delle presenti norme o, in mancanza, i superstiti previsti dall'art. 15, possono, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, chiedere l'applicazione, in loro favore, delle norme medesime compreso il beneficio di cui all'art. 35, purchè non abbiano ritirato il loro accantonamento previdenziale e l'azienda risulti in regola con il versamento dei contributi alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967. Il godimento dell'eventuale pensione non può, in alcun caso, aver decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge citata ed è subordinato alla documentazione della non avvenuta liquidazione del conto, salvo eventuali accertamenti.

Ove il dirigente o i suoi eredi non si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente, possono chiedere la liquidazione dell'accantonamento previdenziale al netto di quanto eventualmente dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la ricostituzione della relativa posizione nell'assicurazione generale obbligatoria.

Le liquidazioni di cui al comma precedente sono effettuate in conformità ai criteri previsti nel precedente art. 22, semprechè la domanda sia avanzata nel termine di cui all'articolo stesso, termine che in ogni caso non può scadere prima del compimento di un triennio dalla data di entrata in vigore delle presenti norme.

Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono ai dirigenti che abbiano risolto il rapporto d'impiego anteriormente alla data del 1° settembre 1950, semprechè al momento della risoluzione abbiano maturato una anzianità contributiva minima di dieci anni e non abbiano ancora ritirato il loro accantonamento previdenziale all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto. In mancanza di contribuzioni relative a periodi successivi al 1° gennaio 1949 le prestazioni sono commisurate alla retribuzione desunta dai contributi dell'ultimo anno salvo, ove questi siano inferiori al minimo per il 1949 di cui al precedente art. 32, l'adozione della retribuzione corrispondente al minimo predetto.

Art. 37.

I dirigenti che abbiano a suo tempo ottenuto la liquidazione dell'accantonamento previdenziale per intervenuta risoluzione del rapporto d'impiego conseguente all'applicazione di leggi speciali e siano stati reiscritti prima dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967, possono conseguire il riconoscimento dell'anzianità contributiva maturata anteriormente alla liquidazione stessa, dietro rimborso dell'importo liquidato maggiorato degli interessi composti, conteggiati al tasso del 5% per il periodo intercorso tra la data di liquidazione e quella del rimborso

Tale facoltà può essere esercitata dagli interessati entro un anno dalla pubblicazione delle presenti norme.

Art. 38.

La media delle retribuzioni da prendere a base per il computo delle prestazioni previste dalle presenti norme è, per i dirigenti con anzianità contributiva anteriore alla data del 15 gennaio 1954, effettuata sulle retribuzioni desunte dai contributi relativi al periodo successivo al 1° gennaio 1949.

Art. 39.

Entro un anno dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle presenti norme il dirigente dimissionario o licenziato che abbia maturato almeno cinque anni di anzianità contributiva e compià il 65° anno di età entro il primo quindicennio dalla entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967, può chiedere di avvalersi della facoltà di cui al precedente art. 24.

Art. 40.

Le anticipazioni e i prelievi ad esse assimilabili effettuati a valere sul saldo degli accantonamenti previdenziali e che, all'atto della pubblicazione delle presenti norme, non siano stati in tutto o in parte rimborsati, possono essere restituiti, con la maggiorazione degli interessi composti computati al 5% annuo, entro il termine massimo di 36 mesi da tale data.

Qualora tale facoltà non sia esercitata e il rimborso non sia effettuato entro il suddetto termine, l'anzianità utile maturata alla data dell'anticipazione è decurtata nella misura corrispondente al rapporto fra l'ammontare dell'anticipazione e il saldo del conto individuale prima dell'anticipazione.

Analogamente si procede in quei casi in cui, pur non essendo trascorso il termine di 36 mesi, la somma non sia stata in tutto o in parte restituita e si verifichino le condizioni per la concessione delle prestazioni di cui alle presenti norme.

Ove, per sopravvenuta morte o invalidità del dirigente, il disposto dei precedenti comma risulti non operante, il conseguimento delle prestazioni è subordinato al reintegro da parte rispettivamente degli aventi diritto o del dirigente stesso della somma ancora dovuta all'Istituto.

Art. 41.

Dalla data di applicazione delle presenti norme non è più ammessa la concessione di anticipazioni sugli accantonamenti di previdenza degli iscritti, nè l'assunzione in gestione di polizze di assicurazione con premi da pagarsi mediante corrispondenti prelievi dal conto previdenziale.

Art. 42.

Gli iscritti intestatari delle polizze in atto alla data di entrata in vigore delle presenti norme debbono, entro un anno dalla data di pubblicazione delle norme stesse, optare per una delle seguenti soluzioni:

a) ritirare le polizze con conseguente cancellazione del vincolo apposto in favore dell'Istituto, previo rimborso allo Istituto medesimo del montante dei premi prelevati dal proprio accantonamento, salva la richiesta di riconoscimento di tale montante come una anticipazione accordata prima dell'entrata in vigore delle presenti norme con la conseguente applicazione del disposto dell'art. 40;

b) lasciarle ulteriormente in gestione all'Istituto stesso salvo beneficiare, al verificarsi degli eventi, delle prestazioni garantite dalle presenti norme, computate su una anzianità di contribuzione ridotta, ottenuta calcolando per ogni anno la sola frazione di anno corrispondente al rapporto tra il contributo rimasto all'Istituto (al netto dei premi di assicurazione pagati) e l'intero contributo annuo.

Ove per la sopravvenuta morte o invalidità del dirigente, il disposto della lettera *b*) del precedente comma non risulti operante, il conseguimento delle prestazioni è subordinato al reintegro da parte rispettivamente degli eredi o del dirigente stesso, della somma ancora dovuta all'Istituto.

Alla scadenza delle polizze o in caso di sinistro il capitale assicurato è versato al dirigente o ai beneficiari indicati nel contratto assicurativo; qualora tuttavia all'atto della scadenza il dirigente sia in attività di servizio, il capitale assicurato è accreditato al suo conto personale, salva la successiva liquidazione al momento della risoluzione del rapporto o del decesso;

c) rinunciare alle polizze stesse nominandone unico beneficiario l'Istituto. In questo caso a tali polizze è attribuito il valore corrispondente a quello di riscatto conteggiato al momento della rinuncia. Lo scarto esistente tra il montante dei premi pagati ed il valore di riscatto così ottenuto è considerato come una anticipazione accordata al dirigente, con la conseguente applicazione delle norme contenute nell'art. 40. La presente soluzione non è adottabile per quelle polizze dei cui premi parte sia stata, prima del passaggio in gestione all'Istituto, pagata direttamente dall'intestatario.

Il dirigente intestatario di polizze assicurative deve, entro il detto termine di un anno, dichiarare all'Istituto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la soluzione da lui prescelta in ordine a tali polizze. In mancanza, l'Istituto interrompe il pagamento dei premi, salva, in quanto possibile, la riduzione del capitale assicurato in proporzione al numero dei premi pagati.

In caso di opzione da parte del dirigente per la soluzione di cui sub *a*), il pagamento dei premi di polizze è sospeso al momento della ricezione della dichiarazione di cui al comma precedente, semprechè la stessa pervenga all'Istituto almeno trenta giorni prima di quello di scadenza della rata.

L'opzione da parte del dirigente per la soluzione di cui sub *b*) è subordinata alle seguenti condizioni:

1) che l'ammontare del premio sia contenuto nei limiti della disponibilità annua computata tenendo presente l'aliquota eventualmente dovuta ai sensi del primo comma dell'art. 21, nonchè gli altri eventuali impegni a carico dell'interessato;

2) che risultino o siano comunque nominati beneficiari delle polizze gli aventi diritto a pensione di cui al primo comma del precedente art. 15, in quanto esistenti. In caso di mancanza di tali superstiti verificatasi dopo l'esercizio della opzione, il capitale assicurato è devoluto agli eredi dei beneficiari indicati in polizza previa detrazione dell'importo corrispondente al montante dei premi pagati.

Art. 43.

In tutti i casi in cui per decesso, invalidità, o già avvenuta scadenza della polizza non sia applicabile nessuna delle alternative di cui al precedente articolo, i prelievi effettuati per il pagamento di premi di assicurazione sono considerati come anticipazioni con la conseguente applicazione del disposto dell'art. 40.

Art. 44.

Il versamento dei contributi arretrati o di somme intese comunque a regolarizzare posizioni previdenziali o compensare prelievi, effettuato fra il 1° gennaio 1949 e lo scadere del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore

delle presenti norme, beneficia degli adeguamenti previsti dal precedente art. 25 nella misura attribuibile all'anno in cui il versamento stesso ha avuto luogo.

Art. 45.

Il dirigente per il quale anteriormente alla data di entrata in vigore delle presenti norme sia stato omesso per qualche periodo, in base ad accordi collettivi particolari, il versamento della quota a suo carico, è tenuto entro un anno dalla publicazione delle presenti norme, a regolarizzare la sua posizione previdenziale versando le somme dovute, maggiorate degli interessi composti nella misura del 5% annuo.

Qualora tale versamento non sia provveduto, o nel caso in cui l'omissione della quota predetta sia dovuta a causa diversa da quella prevista dal precedente comma, il montante delle somme dovute e non versate è computato come anticipazione non restituita, con la conseguente applicazione, al momento della liquidazione delle prestazioni, del disposto dell'art. 40.

Art. 46.

Entro un anno dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle presenti norme è data facoltà ai dirigenti iscritti al momento della entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967, di riscattare i periodi di lavoro con qualifica di dirigente compresi tra il 1° luglio 1937 ed il 15 gennaio 1954 per i quali non sussisteva l'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti o altre forme di previdenza stabilite per legge.

Per ogni anno da riscattare deve essere corrisposta una somma pari all'ultima contribuzione annua, comprensiva anche della quota già a carico dell'azienda, precedente alla data in cui viene esercitata la relativa facoltà e comunque in misura non inferiore al minimo vigente nell'anno in cui si effettua l'operazione.

Art. 47.

I versamenti volontari effettuati in aggiunta a quelli obbligatori e accreditati al conto di previdenza del dirigente anteriormente alla data di entrata in vigore delle presenti norme nonchè il saldo dei conti di previdenza libera che risultino accesi a tale data non sono considerati validi ai fini del computo dell'anzianità contributiva. Gli importi relativi possono essere destinati quindi o alla compensazione di premi per polizze di assicurazione addebitati, anteriormente alla data di applicazione delle presenti norme, al conto previdenziale del dirigente, oppure a scomputo di anticipazioni accordate all'interessato; in caso diverso sono rimborsati al dirigente, previa comunicazione all'azienda qualora da questa effettuati, con la maggiorazione degli interessi composti nella misura del 2% annuo.

Ove il dirigente non renda nota, entro un anno dalla data di pubblicazione delle presenti norme la destinazione prescelta, si intende adottata quella della restituzione all'interessato.

Art. 48.

I dirigenti appartenenti a particolari settori per i quali disposizioni di legge stabiliscono l'obbligo di iscrizione a speciali fondi previdenziali, e le cui aziende abbiano versato all'Istituto il residuo risultante dalla differenza tra i contributi dovuti all'Istituto stesso e quelli dovuti al Fondo speciale di previdenza possono, per il periodo compreso tra il 1° luglio 1937 e la data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967, conguagliare tale differenza maggiorata degli interessi composti al tasso del 5% previa determinazione di essa da parte dell'Istituto sulla base degli elementi in suo possesso e degli altri eventualmente forniti dalle aziende.

Anche per i periodi scoperti da versamento per dimostrata mancanza di residuo, può essere applicato il disposto del precedente comma.

Per esercitare la facoltà di cui al primo comma del presente articolo, il dirigente deve, entro un anno dalla pubblicazione delle presenti norme, presentare domanda all'Istituto per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 49.

Per il periodo anteriore all'entrata in vigore delle presenti norme, gli interessi relativi ai conti individuali precostituiti sono riconosciuti nella misura già accreditata o addebitata ai conti medesimi.

Art. 50.

Limitatamente al primo quindicennio di applicazione delle presenti norme, il dirigente, che intenda avvalersi del trattamento di cui alla lettera *b*) del primo comma del precedente art. 10, può richiedere che la misura della pensione risultante dall'applicazione delle disposizioni sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti sia ridotta fino alla metà, fermo restando il minimo previsto dal secondo comma dell'art. 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Conseguentemente l'eventuale somma in capitale prevista al precedente art. 10 è corrisposta in misura pari alla differenza tra il montante dei contributi versati al tasso del 2% e il capitale di copertura della pensione ridotta ai sensi del precedente comma.

Art. 51.

Entro un anno dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle presenti norme sarà provveduto, con le modalità previste dall'art. 28 del presente decreto, a disciplinare i rapporti tra l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e i Fondi speciali di previdenza operanti in forza di apposite disposizioni legislative, restando sospesa nel frattempo, nei confronti degli iscritti a tali Fondi, l'applicazione del presente decreto, salvo il disposto dell'art. 48.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

ALLEGATO *A*

Coefficienti per i quali va moltiplicata la pensione annua del dirigente in relazione all'età d'inizio del pensionamento per vecchiaia.

Età d'inizio del pensionamento	Coefficienti — Maschi	Coefficienti — Femmine
55		0,820
56		0,870
57		0,909
58		0,943
59		0,971
60	0,714	1,000
61	0,769	1,037
62	0,826	1,078
63	0,885	1,122
64	0,943	1,172
65	1,000	1,225
66	1,047	1,283
67	1,095	1,342
68	1,144	1,401
69	1,195	1,464
70	1,249	1,539
71	1,308	1,602
72	1,371	1,680
73	1,440	1,764
74	1,516	1,857
75	1,600	1,960
76	1,693	2,075
77	1,799	2,205
78	1,920	2,353
79	2,057	2,520
80	2,210	2,708
81	2,368	2,901
82	2,535	3,106
83	2,706	3,315
84	2,880	3,529
85	3,055	3,743

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. 915.

Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione stipulata in Genova in data 17 giugno 1955 e l'atto aggiuntivo alla convenzione stessa stipulato in Genova in data 27 settembre 1955, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di microbiologia in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'ente sovventore, di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreto della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1955

GRONCHI

ROSSI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 72. — CARLOMAGNO

REPERTORIO N. 97

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per la « microbiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Genova.

L'anno millenovecentocinquantacinque a questo dì diciassette del mese di giugno nella sede dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Università e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusto il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

prof. avv. Carlo Cereti fu Fausto, da Genova, nella sua qualità di rettore della Università degli studi di Genova, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Università, alla stipulazione del presente atto con delibera in data 5 maggio 1955;

i signori dottori Mario ed Augusto Bruschettini fu Alessandro, la signora Leopoldina Bruschettini in Bellavita e signora Alba Fissore vedova Bruschettini, rispettivamente i primi due quali soci accomandatari, la terza quale socio accomandante e la quarta quale usufruttuaria per un quarto della Società in accomandita semplice « Laboratorio di terapia sperimentale dott. prof. A. Bruschettini », con sede in Genova, via Isonzo, 6, i quali dando esecuzione a precedenti accordi

Premesso:

che l'insegnamento di microbiologia è stato con la legge 3 novembre 1952, n. 1787, incluso tra gli insegnamenti fondamentali per la laurea in medicina e chirurgia e che la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova ravvisa la necessità dell'istituzione di una cattedra di ruolo di microbiologia, sia ai fini dell'insegnamento che della ricerca scientifica;

che i predetti signori nella loro rispettiva qualità sono venuti nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo riservato alla cattedra di microbiologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Genova, e ciò per onorare la memoria del loro, rispettivamente, padre e suocero che dedicò l'intera sua vita alle ricerche nell'ambito della batteriologia apportandovi un notevole contributo sia nel campo scientifico con i suoi studi, sia nel campo pratico con la preparazione di vaccini che rappresentano ancora oggi una geniale innovazione;

che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione della Università degli studi di Genova hanno esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per la istituzione mediante convenzione di un posto di professore di ruolo;

che lo statuto dell'Università degli studi di Genova, nello ordinamento degli studi della Facoltà di medicina e chirurgia, all'art. 44 comprende l'insegnamento della « microbiologia »;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso l'Università di Genova è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia e con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della « microbiologia ».

Art. 2.

I signori dottori Mario ed Augusto Bruschettini fu Alessandro, la signora Leopoldina Bruschettini in Bellavita e signora Alba Fissore vedova Bruschettini, rispettivamente i primi due quali soci accomandatari, la terza quale socio accomandante e la quarta quale usufruttuaria per un quarto della Società in accomandita semplice « Laboratorio di terapia sperimentale dott. prof. A. Bruschettini », con sede in Genova, via Isonzo, 6, si obbligano a versare in due rate semestrali uguali ed anticipate, alla Università di Genova, per il mantenimento del posto di ruolo di microbiologia di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, il contributo annuo di L. 2.200.000 (due milioni duecentomila) pari all'importo della spesa prevista per un posto di professore di ruolo universitario.

Art. 3.

Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico (stipendio, carovita e indennità varie) del professore titolare della cattedra di microbiologia di cui all'art. 1, dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, i predetti signori si obbligano ad aumentare il loro contributo nella misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto suddetto.

L'aumento del contributo decorrerà dalla data del provvedimento per opera del quale il costo di mantenimento del posto avrà superato la spesa di lire duemilioniduecentomila.

Art. 4.

La presente convenzione si intenderà decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7;

b) se non venga aumentato il contributo secondo l'articolo 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso;

c) se vengono a cessare, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti i tre casi suddetti, il posto di professore di ruolo di microbiologia si intenderà senza altro soppresso ed il titolare della cattedra cesserà immediatamente il servizio.

Art. 5.

I quattro signori indicati nell'art. 2, si obbligano inoltre a versare alla Università di Genova, limitatamente ai primi 20 anni di durata della convenzione, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di lire 200.000 annue per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio spettante al titolare della cattedra di microbiologia nel caso in cui abbia a cessare dal servizio entro i primi 20 anni di durata della presente convenzione, maturando il diritto al trattamento medesimo, con esonero, per i signori indicati all'art. 2, da ogni ulteriore o diverso onere o responsabilità in ordine al suddetto trattamento di cessazione dal servizio.

Art. 6.

L'Università di Genova si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato, a:

a) versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento di microbiologia, compresi i relativi oneri fiscali nonchè l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra;

b) destinare a dotazione della cattedra predetta la somma che rimanga disponibile una volta eseguito il versamento allo Stato per i titoli di cui alla precedente lettera a);

c) versare allo Stato, annualmente, la somma di L. 200.000 (duecentomila) che le verrà corrisposta dai signori indicati all'art. 2 per il Laboratorio di terapia sperimentale dottor prof. Alessandro Bruschettini di Genova, via Isonzo, 6, in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 5 della presente convenzione, con esonero dell'Università stessa da ogni altro obbligo o responsabilità.

Art. 7.

La presente convenzione avrà vigore per venti anni con decorrenza dalla data di nomina presso l'Università di Genova del professore titolare della cattedra di microbiologia e si intenderà tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

La presente convenzione avrà efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione.

Essendo stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Genova, sarà registrata in esenzione di tassa di registro e bollo, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 9.

La presente convenzione sostituisce ed annulla quella precedentemente stipulata allo stesso fine in data 12 maggio 1955 e di cui al n. 96 di repertorio degli atti a registro dell'Università di Genova.

Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in quattro fogli da persona di mia fiducia, viene letto ai comparenti che lo approvano perchè conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti.

Dopodichè viene così firmato:

Laboratorio di terapia sperimentale
Dott. Prof. A. BRUSCHETTINI

1° Socio accomandatario:
F.to: Dr. *Mario Bruschettini*
2° Socio accomandatario:
F.to: Dr. *Augusto Bruschettini*
3° Socio accomandante:
F.to: Sig.ra *Leopoldina Bruschettini in Bellavita*
Usufruttuaria:
F.to: Sig.ra *Alba Fissore ved. Bruschettini*

Il rettore: F.to *Carlo Cereti*

Il direttore amministrativo: F.to *Mario Alburno*

Registrato a Genova, Atti pubblici il 28 giugno 1955, numero 30599, volume n. 746.

REPERTORIO N. 98.

Atto aggiuntivo alla convenzione relativa alla istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di microbiologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia, stipulata il 17 giugno 1955.

L'anno millenovecentocinquantacinque, addì 27 del mese di settembre, nella sede dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Università e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusto il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

prof. avv. Carlo Cereti fu Fausto, da Genova, nella sua qualità di rettore della Università degli studi di Genova;

i signori dottori Mario ed Augusto Bruschettini fu Alessandro, la signora Leopoldina Bruschettini in Bellavita e signora Alba Fissore vedova Bruschettini, rispettivamente i primi due quali soci accomandatari, la terza quale socio accomandante e la quarta quale usufruttuaria per un quarto della Società in accomandita semplice « Laboratorio di terapia sperimentale dott. A. Bruschettini », con sede in Genova, via Isonzo, 6, i quali dando esecuzione a precedenti intese

Premesso:

che con convenzione stipulata il giorno 17 giugno millenovecentocinquantacinque, registrata all'Ufficio del registro di Genova il giorno 28 giugno 1955, al n. 30599, vol. 746, il Laboratorio di terapia sperimentale dott. A. Bruschettini, rappresentato dai signori sopra indicati, si è assunto l'onere per il finanziamento di un posto di professore di ruolo da riservarsi all'insegnamento di « microbiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova;

che il Ministero del tesoro nel dare la propria adesione alla istituzione del predetto posto di ruolo convenzionato ha segnalato la opportunità di apportare talune modifiche al testo della convenzione;

che entrambe le parti sono d'accordo sulla necessità di apportare tali modifiche;

Si conviene e si stipula quanto appresso:

La Convenzione stipulata il giorno 17 di giugno millenovecentocinquantacinque, registrata a Genova il 28 giugno 1955, al n. 30599, vol. 746, tra l'Università degli studi di Genova rappresentata dal prof. avv. Carlo Cereti, nella sua qualità di rettore e signori dottori Mario ed Augusto Bruschettini, la signora Leopoldina Bruschettini in Bellavita e signora Alba Fissore vedova Bruschettini, rispettivamente i primi due quali soci accomandatari, la terza quale socio accomandante e la quarta quale usufruttuaria per un quarto della Società in accomandita semplice « Laboratorio di terapia sperimentale dott. prof. A. Bruschettini », con sede in Genova, relativa alla istituzione di un posto di professore di ruolo riservato allo insegnamento di « microbiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia, è modificata come segue:

Art. 3. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'aumento del contributo decorrerà dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari ».

Art. 5. — E' sostituito dal seguente:

« I quattro signori indicati nell'art. 2 si obbligano, inoltre, a versare alla Università di Genova, anche per il periodo successivo ai primi venti anni nel caso di rinnovo della convenzione, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di lire 200.000 annue per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione

dal servizio spettante al titolare della cattedra di microbiologia nel caso in cui abbia a cessare dal servizio entro i primi venti anni di durata della presente convenzione, maturando il diritto al trattamento medesimo.

I predetti signori si obbligano, inoltre, ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari.

La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovrà essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari ».

Art. 6. — E' aggiunto il seguente comma:

« Le somme di cui ai punti *a*) e *c*) dovranno affluire al capitolo 19 (art. 13 Recuperi diversi) dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1955-56 e corrispondenti capitoli per i successivi esercizi ».

Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in un foglio e tredici righe da persona di mia fiducia, viene letto ai comparenti che lo approvano, ed avrà efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà la approvazione.

Essendo stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Genova sarà registrato in esenzione di tassa di registro e bollo, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Laboratorio di terapia sperimentale
Dott. Prof. A. BRUSCHETTINI

1° Socio accomandatario:
F.to: Dr. *Mario Bruschettini*

2° Socio accomandatario:
F.to: Dr. *Augusto Bruschettini*

3° Socio accomandante:
F.to: Sig.ra *Leopoldina Bruschettini in Bellavita*

Usufruttuaria:
F.to: Sig.ra *Alba Fissore ved. Bruschettini*

Il rettore: F.to Prof. *Carlo Ceretì*

Il direttore amministrativo: F.to Dott. *Mario Alburno*

Registrato il 1° ottobre 1955 al n. 7447 di repertorio, vol. 750, con lire gratis. — F.to: il direttore: FAGIOLI

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1955.

Aggregazione del personale operaio assunto dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, al settore dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO
E PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 16 della legge 6 agosto 1940, n. 1278;

Vista la richiesta del'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Decreta:

Art. 1.

Il personale operaio assunto alle dipendenze dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, è aggregato al settore dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 maggio 1955

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
COLOMBO

(5412)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1955.

Autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a ridurre gli aumenti nelle tariffe di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1945, con il quale l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è stato autorizzato ad apportare aumenti alle proprie tariffe di assicurazioni sulla vita a forma ordinaria;

Vista la lettera 9 gennaio 1953, n. 454338, che riduce gradualmente le misure di detti aumenti in rapporto ai capitali assicurati;

Vista la domanda con la quale l'Istituto predetto ha chiesto un'ulteriore riduzione nella misura degli aumenti stessi, in considerazione della minore incidenza del costo di produzione delle prestazioni assicurative verificatesi a seguito del progressivo aumento del capitale medio assicurato;

Decreta:

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è autorizzato ad abolire l'aumento tariffario attualmente in vigore per tutte le forme di assicurazione a premio unico, ivi comprese le rendite vitalizie immediate, e per le forme di assicurazione a premio annuo, limitatamente ai capitali uguali o superiori a sei milioni di lire.

Per capitali inferiori a detto importo l'aumento tariffario è ridotto:

al 4 % del premio, con un massimo del 2 ‰ sul capitale, per le assicurazioni in caso di morte e miste a premio annuo. Tale aumento non potrà essere in ogni caso superiore, in valore assoluto, a L. 2000;

al 2 % del premio, con un massimo dell'1 ‰ sul capitale, per le assicurazioni in caso di vita a premio annuo. Tale aumento non potrà essere in ogni caso superiore, in valore assoluto, a L. 1000.

Roma, addì 21 ottobre 1955

Il Ministro: CORTESE

(5604)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Imperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 17 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1955, registro n. 20 Interno, foglio n. 170, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Imperia di un mutuo di L. 26.140.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(5577)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pratola Peligna ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 7 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1955, registro n. 20 Interno, foglio n. 180, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pratola Peligna (Chieti) di un mutuo di lire 4.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(5547)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Coreno Ausonia ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 18 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1955, registro n. 20 Interno, foglio n. 171, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Coreno Ausonia (Frosinone) di un mutuo di lire 1.500.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(5548)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torricella Peligna ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 18 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1955, registro n. 20 Interno, foglio n. 198, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Torricella Peligna (Chieti) di un mutuo di lire 3.064.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(5551)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 243

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 ottobre 1955

1 dollaro USA.	624,775
1 dollaro Can	625,25
1 Fr Sv lib.	145,77
1 Kr. Dan.	90,825
1 Kr Norv.	87,76
1 Kr. Sv.	121,663
1 Fol.	165,485
1 Fr bel.	12,589
100 Fr Fr	178,735
1 Fr Sv. acc.	143,72
1 f.st.	1755,875
1 Marco ger.	149,63

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ferrara.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto commissariale in data 3 maggio 1955, n. 330/140177/20400.12.28, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ferrara;

Vista la nota del Prefetto di Ferrara n. 16126 del 2 corrente, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il componente della Commissione predetta prof. Leo Cavallaro perchè docente in una materia di insegnamento non attinente a quelle contemplate nel programma di esame prescritto per il concorso in argomento;

Decreta:

In sostituzione del prof. Leo Cavallaro è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ferrara, il prof. Luigi Robuschi docente in patologia generale e microbiologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 6 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5409)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a centocinquanta posti di volontario di cancelleria, indetto con decreto Ministeriale 21 marzo 1955.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile successivo, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 92 del 21 aprile detto, con il quale è stato bandito un concorso per esame a centocinquanta posti di volontario delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo *B*);

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 1955, n. 1.3.1./12106/2.6.75, con la quale ha autorizzato l'espletamento delle prove scritte di esame nei giorni 17 e 18 novembre 1955;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a centocinquanta posti di volontario delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto Ministeriale 21 marzo 1955, avranno luogo in Roma, nei giorni 17 e 18 novembre 1955, alle ore 8.

Roma, addì 3 ottobre 1955

p. *Il Ministro:* SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1955
Registro n. 27 Grazia e giustizia, foglio n. 118. — FLAMMIA

(5578)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a novantacinque posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo A).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1923, n. 185 e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a novantacinque posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Essere fornito della laurea in economia e commercio rilasciata da una Università o dalla Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, oppure del diploma di laurea in scienze economiche e marittime rilasciato dall'Istituto universitario navale di Napoli.

I candidati che sono provvisti del diploma di laurea rilasciato dall'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche, o della laurea in scienze consolari, dovranno altresì dimostrare di essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso la sezione commerciale di un Istituto tecnico, oppure del corrispondente diploma, secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono altresì, prendere parte al concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale o del corrispondente diploma ai sensi del precedente comma:

1) laurea in giurisprudenza, in scienze matematiche od in matematica e fisica conseguite in una Università;

2) laurea in scienze coloniali;

3) laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara, laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le Scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università od Istituti superiori, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

B) Aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

e) per i profughi dei territori esteri;

f) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

g) per gli addetti ad operazioni di bonifica da mine prima del 24 maggio 1945 e per gli addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine.

Tale limite di età è poi elevato a 44 anni a norma delle disposizioni in vigore;

a) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena per delitti commessi sotto le armi;

b) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono aumentati di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

Tutti i cennati aumenti del limite di età sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età di 30 anni è elevato ad anni 45, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati od invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati per la lotta di liberazione, per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per gli invalidi civili per fatti di guerra a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, nonchè per i mutilati o invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e nelle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per coloro che alla data del 28 febbraio 1951 dipendevano dall'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

d) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero; per i funzionari dell'I.R.C.E. che prima dell'istituzione di detto Ente siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario. Il suddetto limite massimo di età di anni 45 si cumula con gli altri benefici previsti dalle norme in vigore in materia di limiti di età per la partecipazione ai concorsi.

Il limite massimo di 30 anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli assistenti universitari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio stesso nei confronti degli assistenti volontari od incaricati sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

Per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del sopraindicato limite massimo di età di 30 anni, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il 45° anno di età.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli speciali transitori, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220.

C) Essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appar-

tenenti alla Repubblica, di cui al secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

F) Essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

G) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo, allegato 2), dovranno essere presentate non oltre il termine di giorni sessanta a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, o all'Intendenza di finanza della propria Provincia o, per i candidati che per qualsiasi ragione non si trovino in Italia, all'autorità competente.

Le Intendenze di finanza e le autorità che hanno ricevuto le domande, dopo averne riconosciuto la regolarità, le trasmetteranno subito, con l'indicazione del giorno nel quale furono presentate, al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato.

Il personale di ruolo e quello non di ruolo in servizio presso Amministrazioni statali farà pervenire la domanda, nel termine suddetto, a mezzo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Nella domanda gli aspiranti debbono indicare:

il nome, il cognome e la paternità;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno inoltre contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti medesimi concorsi senza conseguirne l'idoneità.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro con suo decreto.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è stabilito nei riguardi dei coniugati alla lettera *b*) dell'art. 2 del presente decreto.

I requisiti che diano titolo a precedenza od a preferenza per la nomina al posto anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina devono far pervenire al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da lire 100.

Il personale imbarcato su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-1918, presenterà l'apposito certificato rilasciato in carta da bollo da L. 100 alle competenti autorità marittime;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da lire 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 ovvero per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da lire 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h)* nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli altri insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascita, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s)*, rilasciato in data non anteriore a quella del bando, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore al bando, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

v) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che il 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

x) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100 da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato i limiti massimi stabiliti dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero se, nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile in un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

D) Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

E) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

F) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

G) Certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

I candidati potranno essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora lo si renda necessario.

H) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei sud detti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti supraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali dovranno produrre:

1) copia dello stato di servizio su carta bollata da lire 200 di data non anteriore al bando con le note dell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del *Presidente della Repubblica 25 giugno 1953*, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1952, n. 1700.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di buona condotta morale e civile;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1), 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana, della buona condotta e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte si svolgeranno a Roma ed avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale si effettuerà pure a Roma, presso il Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno ora e luogo in cui saranno effettuate tanto le prove scritte quanto quella orale.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se è fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 112 del regolamento del personale degli uffici del Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532.

Sarà aggregato, ove occorra, un membro per l'esame di lingue estere, a norma del regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1894.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo sesto del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quello dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e, in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 11.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministero, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati vice-segretari in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*) e conseguiranno la nomina a vice-segretario se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova di sei mesi; quelli non riconosciuti idonei potranno essere licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità. I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (comma terzo) del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno invece nominati vice segretari con riserva di anzianità, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

I predetti vincitori dovranno essumere servizio entro il termine che sarà stabilito e saranno destinati a prestare servizio in Roma, o, in quanto necessario, in qualsiasi sede.

Art. 13.

Ai vice-segretari in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè, dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° ai termini del decreto Ministeriale 21 novembre 1945, oltre le indennità di carovita e di funzione, giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46; ai provenienti dal personale non di ruolo, quelli previsti dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1955

Il Ministro: Gava

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1955
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 103

Allegato 1

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Parte 1ª:
1) diritto costituzionale ed amministrativo;
2) istituzioni di diritto civile, diritto commerciale.

Parte 2ª:
Scienza delle finanze, economia politica, statistica metodologica.

Parte 3ª:
Computisteria e ragioneria contabilità di Stato.

Prova orale

1) Le materie delle prove scritte.
2) Nozioni sul sistema tributario dello Stato e sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro al centro ed alla periferia, con particolare riguardo a quelli della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie centrali e provinciali.
3) Lettura e traduzione dal francese e dall'inglese o dal tedesco. Conversazione in lingua francese.

Il Ministro: Gava

Allegato 2

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al:

Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato
Ufficio del personale — Roma.

Il sottoscritto . . . . di e di . . . nato a . . (provincia . . . .) il (1) e residente in . . . (provincia .) via n. chiede di essere ammesso al concorso a novantacinque posti di vice-segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*).

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Università in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (4) . .

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . . ., addì . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto: per l'autenticità della firma del sig. (5)

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età stabilito dall'art. 2 del bando, indicare se:
coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;
combattente; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;
profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;
decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;
capo di famiglia numerosa;
mutilato od invalido militare o civile di guerra;
mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato ed invalido per servizio militare o civile;
dipendente dall'U.N.S.E.A.;
perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;
dipendente dall'I.R.C.E.;
colpito da leggi razziali;
assistente universitario;
dipendente civile di ruolo o appartenente ai ruoli transitori delle Amministrazioni statali;
sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5497)

Mola Felice *direttore* Santi Raffaele *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.